

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE
“CORPO DI POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA - POLINS DE FASCIA”
1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2024**

Tra i Comuni di:

- **Moena**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. **Edoardo Felicetti**, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazz de Sotegrava n. 20, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. xxx del xxxxxx, esecutiva, codice fiscale n. 00152150223;
- **Soraga**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. **Devi Brunel**, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Stradon de Fascia n. 22, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XXX del XXXXX esecutiva, codice fiscale n. 00334870227;
- **San Giovanni di Fassa**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. **Giulio Florian**, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazza del Comun n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. n. xxx del xxxxxx esecutiva, codice fiscale n. **82000950228**;
- **Mazzin**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. **Nicoletta Dallago**, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Streda Dolomites n. 41, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. n. xxx del xxxxxx esecutiva, codice fiscale n. 82000750222;
- **Campitello di Fassa** in persona del Sindaco pro-tempore Sig. **Ivo Bernard**, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Strèda Dolomites, 44, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n n. xxx del xxxxxx esecutiva, codice fiscale n. 82000230225;
- **Canazei**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. **Silvano Parmesani**, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via Roma n. 12, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. n. xxx del xxxxxx esecutiva, codice fiscale n. 00374450229;

PREMESSO:

- che la Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale), nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 concernente "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 concernente "Norme sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che l'art. 3 della citata Legge regionale consente che i Comuni possano esercitare compiti di polizia municipale ed il relativo servizio anche in forma consortile o associata e possano inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il conseguimento di obiettivi comuni;
- che gli artt. 10 e 11 della Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 prevedono che i comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale urbana e rurale connesse alle competenze loro attribuite dalla vigente normativa nonché delle funzioni di polizia locale ad essi espressamente attribuite e che al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio le funzioni di polizia locale possono essere esercitate dai comuni in forma associata, mediante l'istituzione di servizi intercomunali secondo le forme collaborative intercomunali previste dall'ordinamento dei comuni;
- che l'art. 35 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla polizia municipale rappresenta una valida soluzione per il presidio integrato del territorio di riferimento, sulla base di criteri e principi condivisi, nei confronti di territori contigui;
- che l'art. 9 bis L.P. 3/2006 (Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni) non prevede l'esercizio obbligatorio in forma associata del servizio di polizia locale non essendo detto servizio compreso nella Tabella B di cui al medesimo articolo;
- che il servizio di polizia municipale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza e da esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
- che l'esercizio in forma associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sul territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio stesso;
- che la Giunta provinciale, d'intesa con le amministrazioni comunali, ha approvato, con deliberazione n. 2554 del 18 ottobre 2002 il "Progetto Sicurezza del territorio" che prevede la riorganizzazione delle funzioni di polizia locale sul territorio provinciale, attraverso la suddivisione delle amministrazioni in 20 ambiti all'interno dei quali i comuni possono svolgere in forma associata le funzioni di polizia locale;
- che la Provincia può finanziare l'attività di gestione e di formazione oltre alla strumentazione

- necessaria per attivare il servizio in forma intercomunale;
- che i Comuni della Valle di Fassa hanno avviato la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale "Corpo di Polizia Locale Val Di Fassa - Polins De Fascia" a far data dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2019;
 - che i citati Enti hanno espresso la volontà di rinnovare per ulteriori cinque anni la gestione in forma associata delle funzioni di polizia municipale, con le deliberazioni sopra citate;
 - che con tali deliberazioni è stato approvato anche lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premessa

La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

Art. 2

Oggetto

Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, i Comuni di Moena, Soraga, San Giovanni di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei convengono nuovamente di costituire un corpo intercomunale di Polizia Locale, previsto e disciplinato dal combinato disposto dagli articoli 10, 11 e 12 della Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità, rispetto all'esperienza maturata tra il 2015 e il 2019.

La struttura anzidetta mantiene la denominazione di "**Corpo di Polizia Locale val di Fassa - Polins de Fascia**".

La sede del servizio è stabilita nel Comune di Moena al quale, per motivi di mera efficacia gestionale è conferito il ruolo di referente e coordinatore (comune capofila). Il comune capofila è altresì individuato quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

Durante la stagione turistica saranno attivi gli uffici di Canazei (alta valle: Canazei – Campitello -

Mazzin), San Giovanni (media valle: San Giovanni) e di Moena (bassa valle: Moena, Soraga); gli agenti svolgeranno prevalentemente il loro servizio in una data zona della valle. Resta peraltro inteso che il Comando potrà impiegare gli agenti spostandoli da una zona all'altra e in caso di esigenze di servizio, siano questi di ruolo o assunti a tempo determinato. Nelle stagioni intermedie, si stabilisce un'unica sede nel Comune capofila con aperture a rotazione delle sedi secondarie secondo le modalità e frequenze stabilite dalla Conferenza dei sindaci.

E' prevista la possibilità di apertura di sedi di servizio sulla base di quanto previsto dal Piano annuale di lavoro predisposto una volta all'anno dal Comandante del Corpo e approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Il servizio associato si svolge nell'ambito e nel rispetto delle norme previste nella legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, nella legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella legge quadro nazionale 7 marzo 1986, n. 65 in quanto applicabile in ambito provinciale.

Art. 3

Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi della gestione associata

Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni di polizia locale, urbana e rurale demandate ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le restanti forze dell'ordine, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare a:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dei comuni;
- c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;
- d) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità e dagli uffici legittimati a richiederli;
- f) predisporre i servizi e collabora alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
- g) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- h) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alla realizzazione degli interventi per il contrasto alla criminalità organizzata previsti dall'articolo 2 della legge provinciale concernente "Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato";
- i) esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e il controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia;
- j) esercitare le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei comuni;
- k) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai

sensi della vigente normativa statale;

- l) svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e connesse norme di attuazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, e 19 novembre 1987, n. 526;
- m) esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge statale alla polizia locale;
- n) supportare l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- o) supportare le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- p) curare la gestione operativa dei procedimenti sanzionatori in materia di sanzioni amministrative al Codice della strada, fatta salva la costituzione in giudizio dei singoli comuni secondo i rispettivi ordinamenti¹.

I Comuni partecipanti all'accordo si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia municipale secondo le disposizioni della presente convenzione al fine assicurare una migliore qualità del servizio, realizzare economie di scala, riduzione di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e di nuova acquisizione.

I comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell'ambito di riferimento. A tali fini il Corpo intercomunale, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni volto al continuo aggiornamento degli stessi alle normative e alle migliori prassi sostenibili del settore;
- all'adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione dei servizi affidati;
- all'adozione delle misure necessarie per il rispetto dell'Agenda digitale italiana;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata, in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
- all'adozione di una divisa secondo un modello uniforme che consenta di individuare gli agenti come appartenenti al "Corpo di Polizia Locale Val di Fassa - Polins de Fascia" ed in generale nel modo di porsi e manifestarsi nei confronti dell'utenza interne e esterna.

I Comuni si impegnano inoltre ad uniformare, per quanto possibile, i regolamenti comunali e le procedure che hanno rilevanza ai fini della polizia locale, urbana e rurale.

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la materia sono accreditati presso la Tesoreria del Comune competente per territorio, con le modalità in vigore presso ciascun ente.

Art. 4

Personale

I Comuni della Valle di Fassa mettono a disposizione del Corpo di Polizia Locale val di Fassa, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il personale di seguito indicato (altrimenti detta “**dotazione complessiva programmata**”).

Del Corpo fanno parte i seguenti ispettori di polizia locale:

n. 1 unità appartenente al Comune di Moena, categoria C – evoluto, a tempo pieno 36/36;

n. 1 unità appartenente al Comune di San Giovanni di Fassa, categoria C – evoluto, a tempo pieno 36/36;

Del Corpo faranno inoltre parte i seguenti agenti di polizia locale attualmente in servizio presso i Comuni aderenti all'accordo:

n. 3 unità appartenenti al Comune di Moena, categoria C – base, a tempo pieno 36/36;

n. 3 unità appartenenti al Comune di Canazei, categoria C – base, a tempo pieno 36/36.

n. 2 unità appartenente al Comune di San Giovanni , categoria C – base, a tempo pieno 36/36;

n. 1 unità appartenente al Comune di Soraga, categoria C – base, a tempo pieno 36/36;

n. 1 unità appartenente al Comune di Mazzin, categoria C – base, a tempo pieno 36/36;

n. 1 unità appartenente al Comune di Campitello di Fassa, categoria C – base, a tempo pieno 36/36;

Per quanto non coperto con personale di ruolo proveniente dai Comuni convenzionati, i Comuni provvederanno con assunzioni a tempo determinato secondo le norme contrattuali vigenti per i dipendenti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento nel rispetto dei vincoli relativi all'assunzione di personale. Il personale a tempo determinato eventualmente assunto dai singoli Comuni è messo a disposizione del Corpo di Polizia Locale Val di Fassa.

Tutte le assunzioni, ad eccezione di quelle degli agenti stagionali, dovranno essere attivate previa conforme indicazione da parte della Conferenza dei sindaci.

I comuni aderenti metteranno a disposizione degli altri comuni aderenti alla gestione associata che le richiedano per le proprie graduatorie per le assunzioni che si rendessero necessarie per la copertura del fabbisogno di personale.

La Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6 valuta l'opportunità di modificare la dotazione organica (dotazione complessiva programmata) definita con la presente convenzione; la variazione della stessa è adottata con delibera dei singoli consigli comunali, stabilendo anche l'amministrazione di appartenenza del personale anche in caso di scioglimento o recesso dalla convenzione.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al servizio intercomunale di polizia locale sia posto in essere con il comune di rispettiva appartenenza e trovi la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nel rispettivo comune; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed

economico del personale, alla normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (salvo gli aspetti che possano essere meglio gestiti a livello di Corpo - es. formazione, informazione specifica), gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. Le amministrazioni provvedono a dotarsi per la disciplina del personale di strumenti normativi uniformi, onde evitare disparità di trattamento.

Per ragioni di uniformità, il trattamento accessorio della retribuzione per il personale addetto alla gestione associata dovrà tendere ad uniformità e verrà a regime illustrato alla Conferenza dei Sindaci dal Comandante del Corpo. Fino a nuova determinazione, continuano ad applicarsi gli accordi e i provvedimenti assunti dai singoli Comuni.

Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati ed è regolato secondo le intese del presente atto e del Regolamento del Corpo Intercomunale.

A tale fine, per garantire la necessaria funzionalità dell'ufficio, si stabilisce di attribuire al Comandante (e in sua assenza al vice-comandante), la responsabilità e la direzione del Corpo intercomunale. Lo stesso comandante è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 5

Rapporti finanziari

I costi del servizio associato sono a carico dei Comuni, con le modalità di seguito specificate. I costi relativi alla gestione dell'ufficio così come successivamente meglio qualificati sono ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, come segue:

Comune di Moena	30,7%
Comune di Soraga di Fassa	7,7%
Comune di San Giovanni di Fassa	23,1%
Comune di Mazzin di Fassa	7,7%
Comune di Campitello di Fassa	7,7%
Comune di Canazei	23,1%

Tali percentuali sono attribuite sulla base del numero di agenti a tempo indeterminato o loro sostituti presenti in ogni singolo Comune (Moena n. 4, Soraga n. 1, San Giovanni n. 3, Mazzin n.1, Campitello n. 1, Canazei n. 3) dividendo in percentuali uguali la totalità della spesa da ripartire (100%).

I parametri di riparto potranno essere modificati in caso di modifiche rilevanti e sostanziali su richiesta del Comune interessato e con il consenso unanime dei comuni aderenti o qualora si verificasse il recesso da parte di uno o più dei Comuni aderenti.

La modifica dovrà comunque essere approvata mediante specifica variazione alla presente convenzione, da approvare nelle forme di legge, e decorrerà dalla data indicata in sede di approvazione.

Per "costi del servizio" a cui applicare le sopraindicate percentuali, si intende il costo della Posizione organizzativa del Comandante nonché le spese di gestione corrente e di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi strumentali destinati allo svolgimento del servizio medesimo.

I costi del servizio sono sostenuti dai Comuni aderenti e vengono ripartiti fra questi al netto di eventuali contributi.

Il Comune capofila assume direttamente, qualora opportuno, tutte le spese di gestione, provvedendo al successivo riparto fra i Comuni sulla base delle suddette percentuali.

Le spese del personale di ruolo, ad eccezione delle indennità attribuite al Comandante e l'indennità di area direttiva del vice Comandante, non sono oggetto di riparto e restano in carico integralmente ai Comuni che dispongono l'assunzione di detto personale.

Le spese del personale stagionale non sono oggetto di riparto e restano in carico integralmente ai Comuni che dispongono l'assunzione di detto personale; nel caso di utilizzo non compensato e documentato di detto personale da parte di un Comune diverso da quello di appartenenza, quest'ultimo vedrà rimborsato detto utilizzo dal Comune utilizzatore.

Eventuali servizi aggiuntivi (come definiti dalla conferenza dei Sindaci) saranno addebitati al Comune che li richiede in base all'impegno lavorativo richiesto alla gestione associata.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Comandante del Corpo provvede entro un termine fissato di ogni mese a trasmettere a ciascuna ragioneria dei Comuni convenzionati il prospetto delle presenze e delle eventuali prestazioni autorizzate di lavoro straordinario o altro istituto contrattuale rilevante per lo stato giuridico o economico di ciascun dipendente. In ogni caso, le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente concordate con la ragioneria del Comune dal quale il dipendente del Servizio convenzionato dipende, al fine di verificare previamente la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

Il Comune capofila predispone annualmente il preventivo delle spese del servizio associato e lo invia entro il mese di ottobre di ciascun anno ad ogni Comune in tempo utile per lo stanziamento della quota a carico di ciascuno di essi nel bilancio di previsione per l'anno successivo, tenuto conto delle spese presunte di personale direttamente sostenute dai Comuni.

I Comuni, sulla base del preventivo di spesa e del corrispondente riparto, provvedono al versamento degli oneri di loro competenza al Comune capofila, in due rate: la prima pari al 50% entro il 30 aprile di ogni anno; la seconda a saldo sulla base dei costi effettivamente sostenuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Alla chiusura di ciascun esercizio, il Comune capofila predispone quindi il riparto definitivo della spesa, sulla base della quale verranno effettuati i conguagli da regolare entro 60 giorni. Eventuali crediti potranno essere computati quali crediti per l'anno successivo.

In caso di mancato versamento entro i termini indicati, il Comune capofila può avvalersi delle modalità di riscossione previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e s.m. In ogni caso saranno applicati gli interessi, calcolati sulla base del tasso per anticipazioni applicato dal Tesoriere al Comune capofila nel periodo considerato.

Al servizio associato di polizia municipale, potrà essere assegnato, a discrezione della Conferenza dei Sindaci, un ulteriore fondo trimestrale per le spese di funzionamento.

Sul lato entrate, in prima applicazione salva diversa intesa raggiunta in sede di conferenza dei sindaci che può modificare per aspetti di opportunità tecnica tali aspetti, l'accertamento delle violazioni di competenza del servizio associato è effettuato con apposito verbale che dovrà individuare gli elementi essenziali previsti per legge ed il Comune a cui compete il relativo introito. I proventi delle infrazioni accertate e riscosse nei territori di competenza del servizio

associato saranno accreditate ai relativi Comuni competenti per territorio. Rimane in capo a ciascun Comune anche mediante apposita formula organizzativa (concessione a terzi, altra gestione associata, ecc..) l'emissione dei ruoli coattivi relativi a sanzioni.

Vengono conteggiate e quantificate dal Comune capofila ai Comuni aderenti, secondo competenza territoriale ed indipendentemente dalle percentuali di ripartizione dei costi così come identificati nell'art. 5, le spese postali, gli eventuali compensi comunque denominati, rimborsi a concessionari relative ad atti, sanzioni, documentazioni inviate dal Corpo per lo svolgimento dell'attività per conto dei singoli Comuni e anticipate dal Comune capofila.

Ciascun Comune deve comunque annualmente destinare la quota dei proventi delle sanzioni per le infrazioni previste dal Codice della strada (art. 208 – art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.), da devolvere per le finalità dallo stesso previste.

Art. 6 **Beni strumentali**

Le risorse strumentali, qualora possibile e necessario, attualmente in dotazione al servizio di vigilanza nei singoli Comuni aderenti all'accordo sono poste a disposizione del Servizio convenzionato dai comuni convenzionati mediante comodato gratuito dei beni al Comune capofila. In **Allegato (Allegato n. 1)** al presente atto sono elencati i beni strumentali che i comuni sottoscrittori si impegnano a porre a disposizione del Servizio convenzionato in sede di prima applicazione. I successivi acquisti dei beni necessari e le spese di funzionamento potranno essere effettuati dal Servizio convenzionato utilizzando le risorse finanziarie ad esso attribuite ai sensi del precedente art. 5.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Corpo è affidata al Servizio convenzionato il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune capofila, ma la proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura percentuale utilizzata per il riparto delle spese (art. 5). In caso di scioglimento della convenzione gli stessi saranno riassegnati ai Comuni aderenti o alienati ed il ricavato sarà distribuito secondo le percentuali di partecipazione.

Art. 7 **Conferenza dei Sindaci**

I Comuni concordano di istituire una Conferenza permanente dei Sindaci, o loro delegati, per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Corpo intercomunale di polizia municipale.

La Conferenza dei Sindaci elegge con cadenza annuale al proprio interno un Presidente. Sarà di competenza del Presidente la realizzazione, in collegamento funzionale con il comandante del corpo intercomunale, di quanto necessario alla concreta attuazione degli indirizzi stabiliti dalla conferenza.

Resta, invece, in capo ai Sindaci dei comuni aderenti, titolari delle funzioni di polizia locale, il compito di impartire al Responsabile del Corpo intercomunale le direttive generali per lo

svolgimento delle funzioni di polizia locale all'interno del territorio di rispettiva competenza. Spetta alla conferenza la nomina del responsabile del Corpo e del vice responsabile e le determinazioni circa l'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'articolo 5.

Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio di polizia municipale sulla base delle indicazioni del Comandante del Corpo che annualmente predisporrà un piano di lavoro.

La conferenza è tenuta a verificare, almeno due volte all'anno, l'andamento del Servizio intercomunale, anche sulla base di una relazione del Comandante sull'attività svolta.

Art. 8

I segretari comunali

I segretari dei Comuni partecipanti al presente accordo svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.

Art. 9

Durata

La durata della presente convenzione è stabilita dall' 1 gennaio 2020 ed avrà scadenza al 31 dicembre 2024.

Ciascun comune aderente può recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare entro il 30 giugno di ciascun anno che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza e comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4.

In caso di recesso da parte di un Comune deve altresì essere corrisposta la seguente penale: l'importo pari alle annualità restanti, quantificate nella misura prevista a carico del comune recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione.

Art. 10

Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 7. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 11

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le modalità e le percentuali stabilite al precedente articolo 5.

Il presente atto è da considerarsi esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art.16, tab. all.B) del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 e ss. mm., trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici.

Art. 12

Clausola di flessibilità

Al fine di consentire ai comuni aderenti un margine di autonomia al verificarsi di sopravvenienze di diritto o di fatto non adeguatamente previste dalla presente convenzione si stabilisce che ciascun comune può proporre in via amministrativa agli altri comuni la modifica della presente convenzione.

Art. 13

Adempimenti normativi privacy

I comuni aderenti attuano le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell'allegato accordo di contitolarità (**allegato n. 2**).

Art. 14

Norma transitoria

Gli enti aderenti si danno reciprocamente atto che in caso di mancata adesione alla presente convenzione di uno o più Comuni, la Conferenza dei Sindaci provvederà ad adeguare il progetto del servizio rideterminando i costi dello stesso, senza necessità di modificare la presente convenzione che rimane in essere per i comuni aderenti.

Letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

Allegati di cui al testo: **allegato n. 1** -elenco beni mobili - art. 6;

allegato n. 2 - accordo di contitolarità – art 13.

Il Sindaco del Comune di Moena
Il Sindaco del Comune di Soraga di Fassa
Il Sindaco del Comune di San Giovanni di Fassa
Il Sindaco del Comune di Mazzin di Fassa
Il Sindaco del Comune di Campitello di Fassa
Il Sindaco del Comune di Canazei

Edoardo Felicetti
Devi Brunel
Giulio Florian
Nicoletta Dallago
Ivo Bernard
Silvano Parmesani

OGGETTO: ACCORDO DI CONTITOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – ALLEGATO 2 ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE“CORPO DI POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA - POLINS DE FASCIA - 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2024.

TRA i comuni aderenti alla convenzione in oggetto si pattuisce quanto segue.

L'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR) prevede che, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.

I contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante un accordo interno: le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato;

le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR.

L'accordo può prevedere la designazione di un punto di contatto per gli interessati, fermo restando che l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di e verso ciascun titolare del trattamento.

Non è necessario l'accordo interno nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.

In data _____ i Comuni della Valle di hanno stipulato la convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale “Corpo di polizia locale Val di Fassa - Polins de Fascia per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2024.

Per l'esecuzione della convenzione le parti, in qualità di contitolari del trattamento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, provvedono al necessario e pertinente trattamento di dati personali.

Per l'esecuzione della convenzione le parti, in qualità di contitolari del trattamento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 hanno congiuntamente determinato le seguenti finalità e mezzi del trattamento:

Finalità di trattamento: Interesse pubblico ed esercizio dei pubblici poteri

Tipologia di trattamento: Gestione Polizia Locale; Gestione sistema di videosorveglianza.

Tipo di dati trattati: Dati personali ordinari, Dati particolari, Dati giudiziari, Dati di localizzazione, Dati finanziari.

Categorie di interessati: Cittadini, Soggetti con rapporti funzionali o di dipendenza dall'ente.

Strumenti hardware e software: Vigilando (gestione generale), Vigipol (redazione multe)

Altri elementi di rilievo:

Tutto ciò premesso

le parti individuano le rispettive responsabilità e compiti

RIPARTIZIONE DEI RUOLI E DEI COMPITI

In relazione alla specifica natura del rapporto derivante dalla convenzione, alle rispettive prestazioni e, fermo il diritto dell'interessato di esercitare i suoi diritti nei confronti di ciascun titolare, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, si conviene la seguente ripartizione di responsabilità e di compiti.

Trattamenti dei dati personali

I contitolari attestano che i dati sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016, dal D.Lgs. 196/2003 e dalla normativa vigente in materia.

EVENTUALE RIPARTIZIONE DELLE SPECIFICHE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO:

RACCOLTA

COMUNICAZIONE

ELABORAZIONE

TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE: no

Autorizzati e designati al trattamento e responsabili del trattamento

Ciascun Comune aderente è autorizzato a nominare i designati al trattamento.

Ciascun Comune aderente è autorizzato a nominare i responsabili del trattamento. Il Comune capofila per il tramite del Comandante è autorizzato ad individuare per tutti i contitolari, secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento.

Ciascun Comune aderente ha l'obbligo di impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire soggetti autorizzati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli

Ciascun Comune aderente ha l'obbligo di fornire agli autorizzati l'adeguata formazione in materia.

Informativa ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento europeo 679/2016

Ciascun Comune aderente ha l'obbligo di curare, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, l'informativa agli interessati, predisponendo la modulistica e altre forme idonee di informazione.

Assistenza/esercizio dei diritti dell'interessato

Ciascun Comune aderente ha l'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento europeo 2016/679.

Ciascun Comune aderente ha l'obbligo di individuare il punto di contatto per gli interessati presso le sedi del Corpo.

Rapporti con l'Autorità di controllo e l'Autorità giudiziaria

Ciascun Comune aderente ha l'obbligo di curare i rapporti con l'Autorità di controllo e l'Autorità giudiziaria, informando tempestivamente gli altri titolari in caso di ispezioni e contestazioni.

Misure di sicurezza tecniche

Ciascun Comune aderente ha l'obbligo di adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679.

Ogni titolare provvede alla formazione e tenuta del proprio registro dei trattamenti in cui annota e evidenzia i trattamenti in contitolarità.

Ogni titolare ha l'obbligo di designare un responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e di comunicarne il nominativo e riferimento agli altri titolari oppure riportare elenco dei responsabili della protezione dei dati;

Valutazione dei rischi e valutazione d'impatto privacy

Ciascun Comune aderente ha l'obbligo di predisporre e aggiornare la valutazione dei rischi e la valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà delle persone e comunque documentare le scelte effettuate in materia di trattamento dei dati personali.

Gestione data breach

Ciascun Comune aderente ha l'obbligo di informare gli altri titolari di ogni violazione dei dati personali che abbia ad oggetto i trattamenti in contitolarità.

Ciascun Comune aderente ha l'obbligo, se ricorre il caso, di effettuare nei termini e modi previsti dalla normativa la notificazione all'Autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione dei dati personali.

RESPONSABILITA'

In ragione e alla luce della suddetta ripartizione dei ruoli e dei compiti, ne consegue l'assunzione di responsabilità in via esclusiva per le violazioni, purché il danno causato o la violazione commessa sia di esclusiva conseguenza del comportamento, anche omissivo, della parte.

Pertanto, fermo il disposto dell'art. 82 del Regolamento europeo 679/2016, ciascuna delle parti manleva l'altro per ogni risarcimento del danno dalla stessa provocato ovvero per l'applicazione di sanzioni amministrative derivanti da una violazione normativa.

DURATA

L'accordo ha durata pari a quella della convenzione di cui il presente accordo è allegato ai sensi dell'art. 13, salvo diversa disposizione di legge.

Luogo _____, data _____

Firma delle parti

Il Sindaco del Comune di Moena
Il Sindaco del Comune di Soraga di Fassa
Il Sindaco del Comune di San Giovanni di Fassa
Il Sindaco del Comune di Mazzin di Fassa
Il Sindaco del Comune di Campitello di Fassa
Il Sindaco del Comune di Canazei

Edoardo Felicetti
Devi Brunel
Giulio Florian
Nicoletta Dallago
Ivo Bernard
Silvano Parmesani